

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 15 MARZO 2024

In data 15 marzo 2024 alle ore 15.00 presso la sede dell'Associazione "APP Amici della Pediatria di Pisa" in Pisa via Roma n. 67, presso l'edificio n.1 dell'Ospedale Santa Chiara, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

- 1) adeguamento dello statuto alle disposizioni inderogabili di cui al D.lgs. 117/2017 ai fini dell'iscrizione Nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);
- 2) varie ed eventuali.

La presidente, constata che sono presenti i seguenti soci:

- Tiziana Arnone;
- Laura Bonacchi;
- Maria Elisa di Cicco;
- Stefania Coli;
- Annalisa Lorenzi;
- Serena Retini;
- Francesco Frongia;
- Leonardo Buoni;
- Giulia Galassi;

Arnone
Tiziana
08.04.2024
06:54:35
GMT+00:00



La Presidente ricorda poi che, ai sensi dell'art. 14 dello statuto vigente, in seconda convocazione non è previsto alcun quorum costitutivo, e dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare, chiamando Laura Bonacchi, conformemente a quanto previsto dall'atto costitutivo, a fungere da segretaria.

Si passa quindi alla trattazione del **primo punto posto all'ordine del giorno**.

Modifiche statutarie: la Presidente prende la parola per illustrare ai presenti come si renda opportuno per l'associazione apportare allo statuto le modifiche inderogabilmente prescritte dal D.lgs. 117/2017 e finalizzate all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Presidente passa a trattare, punto per punto, le singole disposizioni statutarie la cui modifica si rende opportuna, dando, ove richiesti, i necessari chiarimenti.

La Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto dell'associazione ponendo in votazione le modifiche proposte; si apre una breve fase di serena discussione ed approfondimento al termine della quale l'approvazione del nuovo testo viene posta in votazione.

Non si registrano astensioni né voti contrari e pertanto la proposta è approvata all'unanimità.

Non essendovi altri argomenti all'Ordine del giorno l'Assemblea straordinaria viene dichiarata conclusa.

La Presidente

La Segretaria



STATUTO

dell'Associazione

"APP - Amici Della Pediatria di Pisa"

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituita l'Associazione denominata "APP - Amici Della Pediatria di Pisa".
2. A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo ETS.
3. L'associazione ha sede in Pisa, Via Roma n. 67 presso il Reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.

ART. 2 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha come scopo il supporto e il sostegno all'attività istituzionale del reparto di pediatria afferente alla Unità Operativa "Pediatria Universitaria 1" dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana. In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
 - progettazione e realizzazione di spazi ospedalieri a misura di bambino e dei suoi familiari;

Giulio

Galassi

Francesca

Giorgia

Anna

Francesco
Serena
Giovanna
Anna

- formazione e coordinamento di volontari per lo svolgimento nelle aree del reparto di attività ludica e didattica (teatro, musica, laboratori didattici, clown therapy, dog therapy);

- sostegno all'attività di ricerca scientifica svolta dall'Università di Pisa;

- collaborazione con associazioni e altri enti aventi scopi simili o comunque connessi a quello dell'associazione per lo sfruttamento di sinergie volte al perseguimento dei fini istituzionali;

- sensibilizzazione della comunità ai bisogni del bambino e delle famiglie in ospedale;

- raccolta fondi mediante l'organizzazione di manifestazioni e eventi, nonché mediante la realizzazione di articoli solidali, finalizzata al reperimento delle risorse economiche necessarie per l'acquisto di strumenti e mac-

chinari utili al Reparto di Pediatria dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana;

- altre attività connesse al perseguimento delle finalità dell'associazione.

2. Per il perseguimento delle predette finalità istituzionali, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore:

▪ l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al predetto articolo (lett. i);

■ prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c);

■ educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

■ ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h).

3. L'Associazione non persegue scopi di lucro. Fermo restando il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, l'Associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

4. L'Associazione impiegherà gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa intende operare nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.

ART. 5 - REQUISITI DEI SOCI

Giovanni Giulio

Luca

Giorgio

Luca

Luca

Luca

Francesco

Sebastiano

Luca

1. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Associazioni con scopi analoghi o complementari, le persone giuridiche e qualsiasi altro ente, con o senza personalità giuridica, che sia interessato all'attività dell'associazione stessa.

2. L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 6 - AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

1. L'ammissione dei soci ordinari è subordinata al versamento di una quota di iscrizione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo; la domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo.

3. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

4. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

5. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

6. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

7. L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ART. 7 - CATEGORIE DEI SOCI

1. L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- fondatori;
- ordinari.

a) sono soci fondatori coloro che sono indicati come tali nell'atto costitutivo;

b) sono soci ordinari coloro che pagano la quota di iscrizione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

2. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare, i soci fondatori e ordinari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

1. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto

Leonor
Galassi Giulio

Giulia
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Rovio

Francisco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ART. 9 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, che si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque rechi nocimento col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo

le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio per un periodo stabilito dal Consiglio stesso;
- c) esclusione.

2. I provvedimenti di sospensione dall'esercizio dei diritti del socio e di esclusione devono essere ratificati dall'assemblea ordinaria. Tale assemblea si svolge in contraddittorio con il socio interessato.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza, ossia per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione;

d) per morosità protrattasi per 2 anni;

e) per morte.

ART. 11 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

2. Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo o passivo.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In detta sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

2. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione in regola con il pagamento delle quote annuali.

Luigi
Galassi Giulio

Giorgio Querci
Sindaco
Renzo Barocci
Rosa

Francesco
Saverio
Caterina



3. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale.

4. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ART. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie o straordinarie dovrà avvenire per affissione di avviso nella Sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

2. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora dell'adunanza.

3. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o della assemblea straordinaria richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti quando nominato.

4. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o in difetto, dal Collegio dei Revisori Legali dei Conti quando nominato.



ART. 14 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

2. L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

In caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo anche nella seconda convocazione, è possibile una ulteriore convocazione, nella quale occorre la presenza, di almeno un quarto dei soci aventi diritto.

3. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

4. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dalla maggioranza dei presenti.

5. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti.

6. Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio di redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

7. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

Segretario
Galassi Giulio

Giulio Galassi
Salvatore Lomazzi
Giancarlo Salsani
Raffaello

Francesco
Sereni
Sergio



8. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

9. L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti espressi. In seconda e in terza convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART. 15 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale. Ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 16 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

a) discutere e deliberare sul bilancio o sul rendiconto economico-finanziario e sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo;

b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;

d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria:



a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

2. È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

ART. 17 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre il bilancio o il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;

Galassi Giulio

Scabini

Scabini

Scabini

Scabini

Scabini

Scabini
Scabini
Scabini
Scabini
Scabini



- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 membri fino ad un massimo di 5 membri nominati dall'assemblea ordinaria.
2. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.
3. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
4. L'assemblea nomina all'interno del Consiglio Direttivo: il Presidente, il segretario ed il tesoriere.
5. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura



in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

6. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

7. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ART. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma almeno cinque giorni prima della data fissata; la convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data il luogo e l'ora dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può avvenire senza il rispetto del termine suddetto.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Giorgio Pizzoni
Giulio Galassi
Francesco Pizzoni
Serenella Pizzoni
Roma



4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale redatto dal segretario sottoscritto dal Presidente.

5. Il presidente del Collegio dei Revisori Legali dei Conti, se nominato, è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

6. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

7. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. 8. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20 - COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

3. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

4. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.



ART. 21 - REVISIONE LEGALI DEI CONTI

1. L'assemblea, in via facoltativa, può nominare un collegio di revisori legali dei conti o, alternativamente, un revisore unico.

2. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti o il revisore unico, quando previsti, hanno il compito di:

- esprimere se richiesto pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio o del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili predisponendo una relazione da presentare all'assemblea che approva il documento.

3. Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

4. I componenti del Collegio o il revisore unico sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

5. I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.

6. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

7. Delle riunioni del collegio deve esser redatto apposito verbale.

Handwritten signatures and notes:
- *Novel F...*
- *Galassi Giulio*
- *Diana Della*
- *Alvise Lorenz*
- *Luigi S...*
- *R...*
- *Franc...*
- *Se...*
- *...*

ART. 22 - SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

ART. 23 - IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

ART. 24 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività istituzionale.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



[illegible]

i. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- [illegible]



non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 28 - BILANCI O RENDICONTI

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

2. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. 3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;

- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3. Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del

handwritten signature
Galassi Giulio

handwritten signature
Lorenzo Cuccini
dott. 20 20/08/2017
Lorenzo Cuccini
Raffaella

handwritten signature
Lorenzo Cuccini
Serena
Raffaella

bilancio o del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

4. I bilanci o i rendiconti con i relativi eventuali allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

ART. 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 30 - RINVIO

1. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117.








